

## AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. LAZIO – sede di Roma R.G. n. 14692/2023.

**2.1. Nome del ricorrente:** Elisabetta Pavanello

**2.2. Indicazione dell'amministrazione intimata:** Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Cisia, Università degli Studi di Torino

**3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Nel ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) del Decreto 24 giugno 2022 n. 583 del Ministro dell'Università e della ricerca, recante *“Nuove modalità e contenuti” per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025;*
- 2) D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi allegati *“Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”;*
- 3) del medesimo D.M. n. 1107/22 allegato 2 sul modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione e nella parte in cui dispone che *“Le prove di ammissione TOLC sono articolate in n. 50 items”;*
- 4) del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi allegati sulle *“Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico*

*in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”;*

- 5) del D.M. n. 993 del 28 luglio 2023 sulla *“Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale in veterinaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”;*
- 6) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato 1 e dell’allegato 2 al D.M. 1107/22 e concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
- 7) del Bando di ammissione al CdL in Veterinaria dell’Università in epigrafe;
- 8) della prova e delle prove di ammissione consistenti nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA e di tutti i quesiti somministrati ai candidati;
- 9) dei verbali, ove esistenti, di correzione dei compiti;
- 10) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
- 11) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Veterinaria per l’a.a. 2023/24 pubblicata sul sito [www.university.it](http://www.university.it), in data 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo

posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

- 12) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
- 13) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- 14) del D.M. 1107/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
- 15) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- 16) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
- 17) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che *“il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”*, nella parte in cui (allegato 2) è

interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione giusta nota meglio specificata in atti che parimenti si impugna, nonché nella parte in cui *“le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l’interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”*; della nota di diniego del Cisia sull’accesso a di parte ricorrente e meglio specificata nell’indice degli atti ove non si concede l’estrazione delle prove e il resto della documentazione richiesta e per tutti i motivi avanzati nel presente atto;

- 18) del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
- 19) del diniego all’iscrizione al corso di laurea in medicina veterinaria presso l’Università degli studi di Torino;
- 20) del riscontro all’istanza di inserimento in sovrannumero pervenuto dall’Università di Torino in data 10 ottobre 2023;
- 21) del riscontro all’istanza di iscrizione presso l’Università di Torino, pervenuto in data 11 settembre 2023 a firma del Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli studenti di Torino;
- 22) del diniego, anche tacito, dell’Università degli Studi di Sassari;

- 23) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

### **3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 33 E 34 COST. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. TRASFERIMENTO E MOTIVI DI SALUTE. VIOLAZIONE R.D. 1269/1938. CARENZA DI ISTRUTTORIA E PERPLESSITÀ. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI. VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE ONU. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO ALL'INCLUSIONE.**

1. Come anticipato in fatto parte ricorrente ambisce ad immatricolarsi al corso di laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino, sede per la quale si trova in posizione utile in graduatoria e ove ha già studiato in passato.

La ricorrente, tuttavia, in prima battuta si immatricolava presso la sede di Sassari ove risultava inizialmente prenotata. A seguito dell'iscrizione a Sassari la Pavanello, **non udente** (è affetta da grave ipoacusia sensoriale), veniva a conoscenza della circostanza che presso l'ateneo sardo non avrebbe potuto usufruire di supporti necessari per l'abbattimento delle barriere sensoriali nello studio e, dunque, inoltrava, ad entrambi gli atenei e al MUR, istanza di assegnazione all'Ateneo di Torino. Presso l'ateneo torinese, difatti, potrebbe utilizzare ausili idonei per la propria disabilità (come si evince dal carteggio con l'Ateneo riportato in atti) che le consentirebbero di studiare a parità di armi con gli altri studenti. Ebbene, ad oggi, entrambi gli atenei si sono detti disponibili a rilasciare il nulla osta (rispettivamente in entrata e in uscita) per venire incontro alla situazione della ricorrente, respingendo tuttavia la richiesta della stessa in attesa del riscontro del MUR il quale, però, tace del tutto.

Il comportamento degli Atenei, i quali detengono anche una certa autonomia alla quale potrebbero ricorrere nel peculiare caso di specie, palesa una grave contraddittorietà in quanto da un lato affermano che non vi sono problemi per

l'Ateneo a consentire "il trasferimento" della ricorrente dall'altro, invece, respingono la richiesta della Pavanello.

**Ciò che si vuole sottolineare è che la richiesta della ricorrente non è mossa da motivazioni effimere ma dalla volontà della stessa di studiare nelle migliori condizioni possibili considerando la propria disabilità. Condizioni che non avrebbe a Sassari (ove l'unico strumento fornito è una app di trascrizione) e che, invece, avrebbe a Torino ove l'Ateneo mette a disposizione della studentessa un sistema di connessione del microfono del docente direttamente all'impianto cocleare e ai dispositivi mobili della Pavanello. In tal modo alla ricorrente sarebbe possibile seguire la lezione in tempo reale a interagire con il docente e con i colleghi, cosa che, invece, le sarebbe completamente preclusa con gli strumenti messi a disposizione a Sassari.**

Ciò che la ricorrente ricerca, dunque, è solamente la possibilità della migliore formazione possibile a "parità di armi" con gli altri studenti.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TAVOLO TECNICO, NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 24 SETTEMBRE 2021, N. 1095 E DELLA RISOLUZIONE APPROVATA IN DATA 15 FEBBRAIO 2022 DALLA VII COMMISSIONE PARLAMENTARE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) N. 7-00789. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

In sintesi, la scelta del Ministero di introdurre una procedura di equalizzazione, con cui al vero punteggio ottenuto dai concorrenti si aggiunge un "bonus" legato ad un procedimento matematico di equalizzazione, è illegittima perché:

**sub a) priva di copertura normativa;**

**sub b) in violazione degli stessi lavori preparatori** che per un verso giustificano il nuovo modello in ragione delle nuove possibilità di studio in vista della prova, per altro verso non dimostrano affatto di aver dato vita a *“pari difficoltà e selettività, statisticamente garantita dal lavoro di calibrazione ex-ante ed ex-post su ciascun item impiegato per comporre le diverse versioni dei test”*;

**sub c)** semplicemente **non accettabile** nell’ambito di una procedura competitiva, non essendo affatto inevitabile la scelta adottata anche rispetto ai benefici ottenuti.

**Sub a)** Come riportato in premessa la storia del concorso conosce un’unica variante alla valutazione oggettiva di tutti i candidati con identica prova nazionale ed unica data.

Con il D.Lvo. n. 21/08 si intervenne normativamente proprio in ragione della necessità di una copertura legislativa per introdurre un correttivo al punteggio. A fronte di una prova comunque unica a livello nazione ed uguale per tutti i candidati, si introdusse un ulteriore punteggio aggiuntivo (al massimo di 10 punti e dunque in linea di massima un bonus simile a quello di cui ci si occupa) in ragione del voto di diploma ottenuto e ulteriormente normalizzato sulla base dei percentili di estrazione territoriale del dato.

La scelta di agire a mezzo di meri provvedimenti ministeriali che, a ben vedere, non seguono neanche lo spirito di riforma dei lavori parlamentari (risoluzione e tavolo tecnico), è illegittima e va annullata.

**III. SULLE DOMANDE DIVULGATE E SU ULTERIORI STORTURE DELL’ALGORITMO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TAVOLO TECNICO, NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 24 SETTEMBRE 2021, N. 1095 E DELLA RISOLUZIONE APPROVATA IN DATA 15 FEBBRAIO 2022 DALLA VII COMMISSIONE PARLAMENTARE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) N. 7-00789.**



Il presente motivo è accompagnato nelle sue censure da una articolata perizia di parte (da ritenersi parte integrante del ricorso) sulle storture dell'algoritmo e del sistema del Tolc anche alla luce delle domande divulgate. In subordine rispetto al precedente motivo, ove si ritenga che il sistema di equalizzazione è correttamente introdotto, è illegittimo il suo concreto dipanarsi perché:

- **pare appurato che le domande somministrate nella sessione di aprile siano state divulgate da studenti che vi avevano partecipato senza che, presone atto, Ministero e Cisia, le abbiano eliminate dalle successive batterie somministrate a luglio.**

- **le batterie somministrate non erano affatto di “*pari difficoltà e selettività, statisticamente garantita dal lavoro di calibrazione ex-ante ed ex-post su ciascun item impiegato per comporre le diverse versioni dei test*”, tanto da aver assistito ad un valore di equalizzazione che snatura il senso del punteggio vero stravolgendolo.**

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

La stima del fabbisogno, secondo le indicazioni dell'Accordo Stato Regioni, dovrebbe consentire di bandire almeno **1248 posti (mentre solo 1048 sono quelli banditi)**. In disparte il fatto che, come si vedrà, tale stima del fabbisogno è errata ed irreale, quanto meno tali posti non potevano non essere coperti. Tali posti devono essere assegnati a parte ricorrente che ha spiegato apposito motivo, impugnando nei modi e termini di legge gli atti della procedura.

**Si dimentica, infatti, che all'art. 1 della L.n. 264/99 la ragione della programmazione è data dal rispetto degli standard comunitari e non solo del fabbisogno (introdotto solo all'art. 3; ove si dispone che il M.i.u.r. provveda alla “*determinazione annuale (...) del numero di posti a livello nazionale (...) sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche***



**conto del fabbisogno** di professionalità del sistema sociale e produttivo”). Il senso della disposizione è “*ambivalente*” e rappresenta, a parere di chi scrive, una vera e propria valvola di sicurezza a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Ove il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (di matrice comunitaria e che tiene conto del settore privato, evidentemente) sia inferiore rispetto all’offerta potenziale del sistema universitario è evidentemente quest’ultima a prevalere, non essendovi alcuna ragione per consentire la compressione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina Veterinaria per l’a.a. 2023/24 pubblicata sul sito [www.university.it](http://www.university.it), in data 5 settembre 2023.

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 14692/2023) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della sottosezione “*LAZIO - ROMA*” della sezione Terza bis del “*T.A.R.*”;**

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con decreto n. 7069/2023;**

**7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.**